
LEGGE 28 febbraio 2008, n.31 (G.U. n. 051 Suppl.Ord. del 29/02/2008)

Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

*Materia: **BILANCIO STATO***

*URN: **urn:nir:stato:legge:2008-02-28;31***

All' [articolo 34, al comma 1, lettera a\)](#) [sostituzione], le parole: *""fino al 31 dicembre 2008""* sono sostituite dalle seguenti: *""fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della [direttiva 2006/24/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006](#), e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,"" .*

Dopo l' [articolo 34](#) [integrazione] sono inseriti i seguenti:

""

Art. 34-bis. - (Finanziamento delle misure per le vittime del dovere e della criminalità organizzata). -

1. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell' [articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), e dell' [articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 novembre 2007, n. 222](#), non impegnate al 31 dicembre 2007, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.